

## ISTRUZIONI OPERATIVE N. 30.2025

AI PRODUTTORI INTERESSATI  
AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA  
LORO SEDI  
e, p.c. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E  
DELLE FORESTE

DIREZIONE ORGANISMO  
COORDINAMENTO AGEA  
SEDE

LEONARDO S.P.A  
[cybersecurity@pec.leonardo.com](mailto:cybersecurity@pec.leonardo.com)

RTI LOTTO 2 - SERVIZI DI SVILUPPO E  
GESTIONE SIAN - SERVIZI TECNICI-  
AGRONOMICI  
[protocollo-lotto2@pec.it](mailto:protocollo-lotto2@pec.it)

**OGGETTO: Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate in generale agli eco-schemi**

### 1 PREMESSA

Le seguenti istruzioni operative, emanate dall'Organismo Pagatore AGEA, si applicano nelle Regioni ove non sono attivi Organismi Pagatori Regionali riconosciuti e definiscono le modalità di controllo e verifica di ammissibilità effettuate nella campagna 2024 per l'Eco schema 4 (di seguito Eco 4), richiesti nell'ambito della nuova programmazione 2023-2027.

Le presenti Istruzioni Operative recepiscono, inoltre, le disposizioni di armonizzazione emanate dall'Organismo di Coordinamento AGEA con prot. n. 0084514 del 9 novembre 2024 ed illustrano le procedure istruttorie conseguenti all'applicazione delle sanzioni applicate in generale agli eco-schemi.

## 2 ECO-SCHEMA 4 - AVVICENDAMENTO BIENNALE

Il ciclo di rotazione prevede l'alternanza sulla medesima superficie delle seguenti colture:

- colture depauperanti, come ad esempio: cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.;
- colture miglioratrici, come ad esempio: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla;
- colture da rinnovo elencate nell'allegato 8 del DM 23.12.2022 n. 660087 come integrato dal DM 28.06.2024 n. 289235;
- nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo l'impegno è assolto ipso facto.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 (avvicendamento "almeno biennale"), si precisa che, terminato il biennio, l'agricoltore può iniziare o meno un nuovo biennio di impegno.

Ciascun biennio deve essere considerato e gestito autonomamente rispetto ad un precedente o successivo impegno biennale ai fini sia della verifica del rispetto dell'avvicendamento che dell'applicazione di eventuali sanzioni (art. 10, comma 1, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42).

Si specifica altresì che la superficie oggetto d'impegno è quella accertata per ogni singolo intervento nell'anno di inizio impegno, al lordo di riduzioni e sanzioni. Tale superficie è quindi quella che dovrà essere oggetto di impegno nel successivo anno.

Conseguentemente, qualora venga richiesto l'Eco 4 che prevede un avvicendamento almeno biennale in un determinato anno di campagna su una superficie A, e che nell'anno successivo venga richiesto l'Eco 4 anche su un'altra superficie B, gli impegni biennali assunti sulle due superfici A e B vengono valutati e trattati in maniera del tutto autonoma e l'esito riscontrato a seguito di controlli su una delle due superfici non produce effetto sull'esito dell'altra superficie oggetto di impegno. A conclusione di un biennio, l'agricoltore non è tenuto ad iniziare un nuovo impegno biennale.

Nel caso in cui durante il periodo di esecuzione della rotazione biennale, il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se il cessionario subentra nell'impegno in corso, percepirà il pagamento, previa verifica delle condizioni di ammissibilità e del mantenimento dell'impegno stesso. Nel caso di mancato subentro, di rinuncia e/o di mancato rispetto dell'impegno da

parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente (art. 16, comma 7 D.M. n. 660087 citato).

Qualora l'impegno assunto con l'Eco 4 sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate e in assenza di subentro agli impegni da parte di altro soggetto, si procede al recupero del premio già erogato per il primo anno, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a circostanza eccezionale/causa di forza maggiore, da intendersi una circostanza anormale, imprevedibile, indipendente dall'operatore poiché fuori dal suo controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici).

Tanto premesso, si evidenzia che, come già previsto dalla circolare AGEA prot. n. 21371 del 14.03.2024, le eventuali differenze di superficie derivanti dall'applicazione del nuovo SIPA comportano la sola riduzione delle superfici ammissibili al pagamento, per tutte le domande SIGC presentate nell'anno 2024 senza l'applicazione di sanzioni o esclusioni. Pertanto, qualora la superficie accertata dal nuovo SIPA sia inferiore a quella già oggetto di impegni ed accertata in base al precedente SIPA, a partire dal 2024 il pagamento viene eseguito sulla base della superficie inferiore accertata dal nuovo SIPA senza che l'agricoltore subisca l'applicazione di sanzioni/esclusioni. Si chiarisce che, l'eventuale passaggio di superficie da ZVN o Natura 2000 a zona non vincolata o viceversa non determina la perdita di ammissibilità delle superfici stesse ma rileva esclusivamente ai fini del pagamento dell'anno, in considerazione dello specifico "unit amount" previsto.

### **3 ECO-SCHEMA 4 – INTERRUZIONE ADEMPIMENTO IMPEGNO BIENNALE INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2023**

Con riferimento all'Eco 4 di cui all'art. 20 del DM 23.12.2022 n. 660087, viste le numerose richieste pervenute, è stato richiesto un parere ai Servizi della Commissione europea in ordine alla possibilità di manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e, conseguentemente, di non adempiere agli impegni almeno biennali.

Con nota Ares (2024)5542972 del 31 luglio 2024, la Commissione europea non ha sollevato obiezioni in merito alla possibilità di uscita anticipata dagli impegni biennali.

Anche il Masaf, con nota prot. n. 453635 del 16 settembre 2024, ha chiesto ad AGEA di dare istruzioni agli Organismi pagatori per raccogliere eventuali manifestazioni di volontà degli agricoltori a non proseguire l'impegno nel 2024.

Quindi, gli agricoltori che nella campagna 2023 hanno richiesto il sostegno dell'eco-schema 4 hanno la possibilità di manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e, conseguentemente, di non adempiere alla rotazione almeno biennale su tutta o su parte della superficie assoggettata all'impegno.

A seguito della manifestazione di volontà di non proseguire l'impegno:

- le parcelle/appezzamenti in cui non è stata applicata la rotazione sono escluse dall'aiuto per la campagna 2024 e il beneficiario deve restituire quanto già ricevuto per l'anno di domanda 2023;
- l'agricoltore non potrà presentare una nuova domanda di adesione all'Eco 4 nel 2024, come primo anno del biennio 2024-2025 sulle stesse superfici per le quali è stata manifestata la volontà di non proseguire l'impegno iniziato nel 2023.

In particolare, come anche chiarito dal Masaf con nota prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024, la rotazione almeno biennale costituisce "Impegno principale", adempiuto o non adempiuto, pertanto non graduabile. Conseguentemente, per tale impegno, non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 188/2023 e dal DM 26 febbraio 2024 n. 93348 relativa ai criteri comuni di controllo e agli indici di verifica degli impegni.

Sulla base di quanto sopra taluni agricoltori hanno manifestato la volontà – tacita - a non proseguire l'impegno biennale richiedendo in aiuto per l'eco-schema 4, nel 2024, una superficie inferiore a quella richiesta nel 2023.

Negli altri casi, in considerazione di quanto previsto dalla Circolare AGEA prot. n. 21371, è data la possibilità agli agricoltori di manifestare espressamente la volontà a non proseguire nell'impegno biennale assunto nel 2023 secondo quanto definito dal successivo paragrafo 5. Si precisa inoltre che, qualora la differenza tra la superficie oggetto di impegno 2023 e quella del 2024 rientri nella tolleranza di 1 ettaro o del 2%, la manifestazione alla rinuncia dell'impegno si intende eseguita tacitamente.

Nel caso di mancata prosecuzione dell'impegno nel 2024, si procede al recupero di quanto erogato nel 1° anno del biennio, in maniera circoscritta alla porzione di superficie sulla quale non è stata confermata la volontà di proseguire nell'avvicendamento nel 2° anno.

Rimane ferma l'applicazione della disciplina dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, qualora sulla superficie richiesta a premio dopo la rinuncia parziale, non sia rispettato l'impegno principale (rotazione colturale).

La disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24 ed in particolare dal paragrafo 6 relativo all'Eco 4 continua a trovare applicazione per i soli altri impegni previsti per l'intervento in esame sulle superfici mantenute ad impegno.

#### 4 GESTIONE DEI CONTROLLI SULLE CASISTICHE PER LA CAMPAGNA 2024

Considerato quanto riportato al precedente paragrafo sono riepilogate nella tabella sottostante:

- le diverse casistiche sottoposte a controlli con il relativo flusso decisionale;
- le conseguenti azioni da intraprendere ai fini del calcolo dell'esito all'ammissibilità al pagamento per la campagna 2024;
- le eventuali riduzioni da applicare per la campagna 2023 che dovranno tener conto delle manifestazioni espresse a non proseguire l'impegno nel 2024 che saranno acquisite secondo la procedura esposta nel successivo paragrafo 5.

#### Eco schema 4 - Casistiche per verifiche 2024

Campagna 2023	Campagna 2024	Verifica biennio	Casistica	Azioni	Casistica	Azioni
Presenza richiesta di Eco 4 - 1° anno	Assenza richiesta di Eco 4	n.a. (1)		Recupero integrale dell'importo percepito nel 2023 con conseguente iscrizione del debito nel registro debitori (RD)		
Presenza richiesta di Eco 4 - 1° anno	Presenza richiesta di Eco 4 - 2° anno	Verifica coincidenza superficie 2023-2024	<b>Coincidenza tra superfici 2023 e 2024 (1)</b>		Avvicendamento rispettato	Pagamento 2024
				Verifica del rispetto dell'avvicendamento	Avvicendamento non eseguito correttamente	Determinazione della superficie non ammissibile e applicazione esito SIGC Per la parte non ammissibile: iscrizione nel Registro debitori per la relativa quota di premio percepita nel 1° anno (2023)
			<b>Superficie 2024 maggiore rispetto al 2023 (1)</b>		Avvicendamento rispettato	Pagamento 2024
				Individuazione della superficie che costituisce il prosieguo al 2° anno dell'impegno e verifica del rispetto dell'avvicendamento.	Avvicendamento non eseguito correttamente	Determinazione della superficie non ammissibile e applicazione esito SIGC Per la parte non ammissibile: iscrizione nel Registro debitori per la relativa quota di premio percepita nel 1° anno (2023)

				Individuazione della restante superficie che costituisce un nuovo impegno 1°anno	Pagamento come primo anno di impegno	
					Avvicendamento rispettato	Pagamento 2024
			<b>Superficie 2024 inferiore al 2023 (1)</b>	Verifica del rispetto dell'avvicendamento sulla superficie richiesta nel 2024	Avvicendamento non eseguito correttamente	Determinazione della superficie non ammissibile e applicazione esito SIGC Per la parte non ammissibile: iscrizione nel Registro debitori per la relativa quota di premio percepita nel 1°anno (2023)

(1) **Le verifiche relative alle superfici saranno svolte considerando anche gli eventuali subentri, procedendo quindi ad un controllo della presenza nel 2024 delle superfici dichiarate nel 1° anno a prescindere dal soggetto dichiarante.**

Le casistiche sopra indicate sono di seguito ulteriormente illustrate.

Si procede a verificare in primo luogo che a fronte di una richiesta di Eco 4 nella campagna 2023, esista analoga richiesta Eco 4 nella campagna 2024.

Nel caso di assenza totale della richiesta nel 2024, si procede al recupero dell'importo percepito nell'anno 2023, registrando il debito nel Registro Debitori (RD) e attivando il recupero per compensazione automatica, previa verifica dell'eventuale subentro di un terzo nell'impegno per le medesime superfici.

Nel caso in cui la richiesta di Eco 4 per la campagna 2024 sia presente si procede al confronto fra:

- la superficie accertata nel 1° anno di inizio impegno 2023
- la superficie nel 2° anno di conferma impegno per il 2024.

Di seguito, le azioni da intraprendere a seconda dell'esito del confronto:

**A)** se la superficie richiesta a premio del 2° anno campagna 2024 è **uguale** alla superficie del 1° anno campagna 2023, si verifica il rispetto dell'avvicendamento e

- 1) si procede al pagamento del 2024 nel caso di esito positivo del controllo (corretto avvicendamento culturale);
- 2) viceversa, se il controllo restituisce esito negativo, si determina la superficie non ammissibile applicando l'esito SIGC comprese le eventuali sanzioni e, per la porzione di superficie non ammissibile, si procede al conseguente recupero di parte del premio erogato nel 2023 con iscrizione del debito nel registro debitori e attivazione del recupero per compensazione automatica

- B)** se la superficie richiesta a premio del 2° anno campagna 2024 è **maggiore** della superficie del 1° anno campagna 2023, si distingue preliminarmente la parte di superficie relativa al proseguimento dell'impegno da quella nuova che costituisce il 1° anno di un nuovo biennio:
- la parte di superficie nuova, si considera assoggettata ad un primo anno di impegno e viene ammessa al pagamento;
  - per la parte di superficie già impegnata nel 2023, si considera confermato l'impegno per il 2° anno e viene verificato il rispetto dell'avvicendamento e
    - nel caso di esito positivo del controllo, si procede al pagamento dell'annualità 2024;
    - se il controllo restituisce esito negativo, si determina la superficie non ammissibile applicando l'esito SIGC, comprese le eventuali sanzioni, e per la porzione di superficie non ammissibile si procede altresì al recupero della quota di premio erogato nel 2023 con iscrizione del debito nel registro debitori e attivazione del recupero per compensazione automatica;
- C)** se la superficie richiesta a premio nel 2° anno campagna 2024 è **minore** della superficie del 1° anno campagna 2023:
- 1) per la parte di superficie richiesta a premio nel 1° anno campagna 2023, non presente nel 2024 si procede al recupero della corrispondente quota di premio erogato nel 2023 con iscrizione del debito nel registro debitori e attivazione del recupero per compensazione automatica;
  - 2) Sulla superficie del 2° anno campagna 2024, si verifica il rispetto dell'avvicendamento:
    - nel caso di esito positivo del controllo, si procede al pagamento dell'annualità 2024;
    - se il controllo restituisce esito negativo, si determina la superficie non ammissibile applicando l'esito SIGC, comprese le eventuali sanzioni, e per la porzione di superficie non ammissibile si procede altresì al recupero della corrispondente quota di premio erogato nel 2023 con iscrizione del debito nel registro debitori e attivazione del recupero per compensazione automatica;

## 5 PRESENTAZIONE DELLA RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DELL'IMPEGNO NEL 2024

Sulla base di quanto riportato nei precedenti paragrafi e tenuto conto dei pareri espressi dai Servizi della Commissione e dal Masaf è prevista la possibilità di acquisire espressamente la volontà da parte degli agricoltori di non proseguire nel 2024 l'impegno assunto nel 2023, ferme restando le manifestazioni – tacite - di volontà di cui al precedente paragrafo 3.

A tale riguardo l'Organismo pagatore AGEA ha predisposto un apposito servizio che consentirà ai singoli agricoltori, per il tramite del CAA mandatario, di manifestare la volontà a non proseguire l'impegno, in tutto o in parte, per gli appezzamenti richiesti a premio nel 2024.

Nello specifico le porzioni di superfici (espresse a livello di appezzamento) saranno proposte agli agricoltori in modalità precompilata e con l'applicazione delle tolleranze descritte nel paragrafo 3.

**Non sarà consentito presentare manifestazione di volontà di non prosecuzione dell'impegno nei casi in cui, a parità di superficie dichiarata nel secondo anno, le colture dichiarate per l'assolvimento dell'impegno nel piano di coltivazione grafico non sono correttamente riscontrate nel procedimento di verifica dell'AMS.**

Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Le comunicazioni relative alle manifestazioni a non proseguire l'impegno, secondo il modello allegato alle presenti Istruzioni Operative, potranno essere presentate a partire **dal giorno 26 marzo 2025 e fino al giorno 14 aprile 2025** per consentire all'Organismo Pagatore Agea il conseguente perfezionamento delle attività istruttorie sulle due campagne interessate.

## **6 APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SULL' ECO-SCHEMA 4**

L'art. 10, comma 1, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 stabilisce che "*Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento*".

Come sopra precisato, l'agricoltore può assolvere all'obbligo di avvicendamento nel corso di un biennio, cui eventualmente può succedere un ulteriore biennio. Tuttavia, in caso di accertamento di una violazione, il recupero di quanto già erogato è eseguito unicamente rispetto all'anno precedente che fa parte del biennio nel quale è stata riscontrata la violazione, sulla specifica superficie oggetto di impegno, facendo quindi salvi eventuali bienni precedenti già conclusi o iniziati su altre superfici.

L'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 42/2024 stabilisce che "*per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024*". L'Allegato 3 al DM MASAF n. 93348/2024 prevede che "*si considera di grado basso la percentuale del 30% ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 del presente decreto*".

Conseguentemente, sono da sottoporre a controllo nella campagna 2024 i beneficiari di Eco-schemi a superficie (nel caso trattato Eco 4) che rientrano in tutte le seguenti condizioni:

- nel controllo 2023 hanno avuto esito negativo per gli impegni degli eco-schemi
- è stata applicata una riduzione pari o inferiore al 30%

- abbiano presentato per la campagna 2024 una domanda per il medesimo Eco-schema.

Qualora pur a fronte di un esito negativo del controllo, l'applicazione della procedura di calcolo delle sanzioni abbia determinato l'applicazione di una percentuale di riduzione pari a 0, non è necessario eseguire il controllo nella campagna 2024.

## **7 CALCOLO DEI PARAMETRI GED - GRAVITÀ, ENTITÀ E DURATA**

In relazione a tutti gli eco-schemi a superficie, i parametri di portata, gravità e durata vengono calcolati per ogni singolo impegno racchiuso nell'intervento scelto.

Pertanto, il GED viene calcolato su ogni singolo impegno (nel caso in oggetto, richiedendo l'intervento Eco 4, l'agricoltore che aderisce sottoscrive automaticamente gli impegni previsti) e il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Nel caso di violazione di un impegno per una superficie minore o uguale 1 ha, qualora il livello della portata sia pari a 0, non viene applicata la sanzione.

Si precisa inoltre, prima che venga applicato il regime sanzionatorio previsto per il mancato rispetto degli impegni, si procede nel seguente ordine al calcolo dell'ammissibilità della superficie, individuando la superficie determinata per l'anno di campagna in questione sulla base dei consueti controlli SIGC e successivamente alla verifica del rispetto degli impegni sulla predetta superficie applicando la procedura disciplinata dalla circolare AGEA prot. n. 28624 del 9 aprile 2024.

## **8 ULTERIORI PRECISAZIONI**

L'art. 3 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 integra l'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 ai fini dell'impegno dell'avvicendamento dell'Eco 4. Le nuove colture in esso riportate si prendono in considerazione per la verifica dell'avvicendamento del biennio 2023/2024. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l'agricoltore ha coltivato nel 2023 la superficie con la coltura coriandolo richiedendo l'Eco 4 (1° anno) e nel 2024 ha coltivato, sulla stessa superficie, il grano duro, richiedendo nuovamente l'Eco 4 (2° anno), avrà diritto a percepire l'aiuto in questione sia nel 2023 che nel 2024.

Ai fini del conteggio del glifosato per il rispetto degli impegni previsti per l'Eco 4, in presenza di una pluralità di colture che insistono sulle superfici coltivate, si specifica quanto segue.

L'uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari su colture leguminose e foraggere è vietato ai sensi del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, mentre è consentito sulle colture da rinnovo esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata o produzione biologica. Considerato quanto sopra, il conteggio del glifosato previsto dall'eventuale disciplinare di lotta integrata si applica esclusivamente sulle colture da rinnovo per le quali si sceglie di adottare la tecnica della difesa integrata. Per le colture depauperanti (come il frumento duro), posto che il citato DM non vieta l'utilizzo dei diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, se non sono gestite in regime di disciplinare integrato, l'impiego del glifosato qualora ne è previsto l'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle quantità massime distribuibili indicate in etichetta. Si ribadisce che non rientrano invece nel calcolo né le colture foraggere né le leguminose (erba medica) sulle quali non è consentito l'uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.**

IL DIRETTORE

Dott. Christian Patti

## INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	ECO-SCHEMA 4 - AVVICENDAMENTO BIENNALE .....	2
3	ECO-SCHEMA 4 – INTERRUZIONE ADEMPIMENTO IMPEGNO BIENNALE INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2023 .....	3
4	GESTIONE DEI CONTROLLI SULLE CASISTICHE PER LA CAMPAGNA 2024 .....	5
5	PRESENTAZIONE DELLA RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DELL’IMPEGNO NEL 2024	7
6	APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SULL’ ECO-SCHEMA 4 .....	8
7	CALCOLO DEI PARAMETRI GED - GRAVITÀ, ENTITÀ E DURATA .....	9
8	ULTERIORI PRECISAZIONI .....	9